

CIRCOLARE 01/2021 – GENNAIO

LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ DEL LEGGE DI BILANCIO 2021

Con la Legge di bilancio 2021 sul campo fiscale sono state introdotte numerose novità che vogliamo approfondire con questa circolare

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE:**PER IMPRESE:**

Esclusione dal versamento della prima rata dell'IMU 2021	<p>Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate	<p>Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite.</p> <p>Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

**Credito d'imposta per
investimenti in beni
strumentali**

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;

- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);

- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;

	<p>- nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.</p> <p>Dicitura in fattura</p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.</p> <p>Perizia asseverata</p> <p>Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.</p>
<p>Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innova</p>	<p>Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.</p> <p>Misura dell’agevolazione</p> <p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in misura pari al 20% della relativa base di calcolo; - nel limite massimo di 4 milioni di euro. <p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; - nel limite massimo di 2 milioni di euro. <p>Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in misura pari al 10% della relativa base di calcolo; - nel limite massimo di 2 milioni di euro. <p>Modalità di utilizzo dell’agevolazione</p> <p>Il credito d’imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; - in tre quote annuali di pari importo; - a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; <p>subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.</p>

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari	Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV)
Legge Sabatini	Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi	A partire del periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta". Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale. L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.
Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – Estensione al 30.04.2021	Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso: - limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio; - fino al 30.4.2021.

DISPOSIZIONI GENERALI:

Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. „bonus mobili“	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020. Dall'1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

<p>Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità</p>	<p>Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l'eccezione degli IACP ed enti equivalenti); - la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022 (con un'eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti); - l'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; - l'inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
<p>Proroga del c.d. "bonus facciate"</p>	<p>La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.</p>
<p>Proroga del c.d. "bonus verde"</p>	<p>È prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2021; <p>fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.</p>

PAGHÉ

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA:

<p>Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti</p>	<p>Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS; - professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103. <p>Requisiti</p> <p>I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro; subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019.
<p>Incentivo per l'occupazione giovanile stabile</p>	<p>E' previsto l'esonero contributivo nella misura pari al 100% per la durata di 36 mesi (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022. Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.</p>
<p>Incentivo per l'assunzione di donne</p>	<p>In via sperimentale, per l'assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l'esonero contributivo previsto dall'art. 4 co. 9 - 11 della L. 28.6.2012 n. 92.</p>
<p>Bonus „bebè“</p>	<p>L'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2020, viene riconosciuto, con le stesse modalità previste per l'anno 2020, anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2021 al 31.12.2021.</p>
<p>Proroga del divieto di licenziamento</p>	<p>Viene disposta la proroga al 31.3.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.</p> <p>Eccezioni al divieto</p> <p>Il divieto continua a non operare in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cessazione definitiva dell'attività; - fallimento; <p>accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all'esodo.</p>

<p align="center">Proroga al 2021 per i trattamenti di integrazione salariale COVID-19</p>	<p>Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) per una durata massima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra l'1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti di CIGO; - tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga. <p>Si precisa, inoltre, che con riferimento a tali periodi, le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale emergenziale COVID-19.</p> <p>I datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo) che non richiedono i predetti trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, possono richiedere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 del DL 104/2020.</p> <p>Tale esonero risulta fruibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 31.3.2021; - per un periodo massimo di 8 settimane.
<p align="center">CIGS per cessata attività</p>	<p>Si dispone la proroga per il biennio 2021/2022 della possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale previsto dall'art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109 a favore delle imprese che cessano l'attività produttiva.</p> <p>Tale trattamento viene concesso in deroga ai limiti generali di durata previsti dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015 ed è finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.</p>
<p align="center">CIG in deroga per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano</p>	<p>Si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di Cassa integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, al fine di attuare piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni medesime.</p>

Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.

Distinti saluti
- Dott. Corrado Picchetti -

